

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 428/AV2 DEL 20/03/2017**

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196 DEL 24/6/1997.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT di stipulare una convenzione, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, al fine di consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture dell'Area Vasta n. 2;

2. di stipulare, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale,

3. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

4. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Maria Letizia Paris

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante ad oggetto “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- Atto di delega del Direttore Generale prot. n. 17600 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Generale prot. n. 23827 del 14/11/2011.

PREMESSE

Con nota prot. n. 432/plac/R-17 del 10/02/2017, l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT ha chiesto all’Area Vasta n. 2 di stipulare una convenzione, al fine di consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture dell’Area Vasta n. 2, trasmettendo all’uopo apposito schema.

Al riguardo, l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della succitata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In conformità alla suddetta normativa, lo schema di convenzione trasmesso dall’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT con la succitata nota prevede, tra l’altro, che l’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l’Università, in qualità di soggetto promotore, assicuri i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7/8/2009, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica”* che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: *“La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”*.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17600 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area Vasta la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta delle deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7/8/2009.

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:

- 1) di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT di stipulare una convenzione ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, al fine di consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture dell’Area Vasta n. 2;
- 2) di stipulare, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l’Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale,
- 3) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
- 4) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

5) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

6) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione con l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

TRA

L'**Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT** con sede in Roma - Via Cristoforo Colombo, 200 –00147 - Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione Dott. Giovanni Bisogni, nato a Casabona (KR) in data 20/02/1946;

E

L'**Area Vasta n. 2 dell'ASUR**, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959 nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture studenti/laureandi dell'Università degli Studi Internazionali di Roma in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'art 18 della legge n. 196 del 1997 e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12/09/2011, secondo la disponibilità dei Servizi interessati, i cui Responsabili dovranno essere previamente interpellati dall'Università.

Art. 2

I tirocinanti vengono individuati dall'Università.

L'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell'Università.

Art. 3

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante inserito nell' impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 5

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (Posizione n.12043674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Cattolica Assicurazioni - Polizza 002109.32.300079). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l' Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6

L'azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Garantire allo stagista la possibilità di concludere il periodo di tirocinio anche in caso di disdetta anticipata e/o conclusione della presente convenzione per scadenza termini.

Art. 7

Il presente accordo decorre dalla data della seconda sottoscrizione, ha durata triennale (anni 3) e potrà essere rinnovata previo accordo scritto, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza. Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

Il Legale Rappresentante

Dott. Giovanni Bisogni.....

Data.....

ASUR Area Vasta n. 2

Il Direttore

Ing. Maurizio Bevilacqua

Data.....